

*Roma, 8 gennaio 2014*

All'Ufficio Legislativo-Economia  
(Rif. e-mail dell'8 gennaio 2014, ore 10.13)

ROMA

*e, p.c.* All'Ufficio del Direttore dell'Agenzia  
All'Ufficio del Vicedirettore Vicario  
Alla Direzione Centrale Normativa

ROMA

Prot. n. 2014/1868

**OGGETTO: A.S. 1058 – Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita – Scheda tecnica predisposta dalla Commissione Bilancio del Senato.**

Si fa riferimento alla mail di data odierna con cui codesto Ufficio Legislativo-Economia ha trasmesso a questa Agenzia la scheda tecnica predisposta dalla Commissione Bilancio del Senato, contenente le osservazioni sul testo del disegno di legge delega in oggetto, al fine di acquisire elementi di risposta in merito alle osservazioni sull'articolo 2, relative alla riforma del catasto.

In via preliminare, si rappresenta che, con note prot. n. 117411 del 9 ottobre 2013 e prot. n. 142258 del 29 novembre 2013, indirizzate a codesto Ufficio Legislativo – Economia, e alle quali si rimanda, questa Agenzia ha già evidenziato alcuni profili di criticità con riferimento all'impianto normativo disciplinante la revisione del catasto dei fabbricati (cfr. art. 2 del disegno di legge delega - A.S. 1058).

Con specifico riferimento agli elementi riportati nella scheda tecnica trasmessa, si evidenzia quanto segue.

- In merito alle disposizioni dell'**art. 2, comma 1, lettera b)**<sup>1</sup>, si chiedono chiarimenti sugli effetti derivanti dalla previsione di incentivi per i

<sup>1</sup> Art. 2, comma 1, lett. b): "prevedere strumenti, a disposizione dei Comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita, dei terreni edificabili accatastati come agricoli, nonché degli immobili abusivi, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in

Comuni che svolgono attività di accertamento volte all'individuazione e al classamento degli immobili non censiti.

In proposito, si evidenzia che l'attuale formulazione della citata lettera b) fa riferimento a "... *strumenti per facilitare l'individuazione e il corretto classamento non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita, dei terreni edificabili accatastati come agricoli, nonché degli immobili abusivi...*" e concerne non tanto la riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, quanto piuttosto il controllo della rispondenza della realtà immobiliare con le risultanze catastali. Strumenti finalizzati a tale controllo sono peraltro già previsti dalla normativa vigente (si fa riferimento, a mero titolo esemplificativo, all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286).

Al riguardo, si evidenzia che l'attuazione della revisione degli estimi dovrebbe portare ad un superamento di tale normativa, modificandosi il sistema di determinazione delle rendite e dei valori che sostituisce quello vigente, basato sulle categorie e classi.

Si segnala, inoltre, che con la nota prot. n. 142258 del 29 novembre 2013 si era formulato parere favorevole alla soppressione, nell'ambito della lettera b) in questione, delle parole: "*dei terreni edificabili accatastati come agricoli*", per ragioni di coerenza con l'ambito dell'intervento, circoscritto alla revisione del sistema estimativo del catasto fabbricati.

Con particolare riguardo agli "*specifici incentivi ...*" riferiti, nella citata lettera b), alle "*attività di accertamento svolte dai Comuni*", si rappresenta che questi saranno concretamente definibili solo nell'ambito del decreto legislativo di attuazione e, qualora richiedano coperture finanziarie, dovranno rispettare il limite degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 286, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

- Per quanto concerne le disposizioni dell'**art. 2, comma 1, lettera c)**<sup>2</sup>, si manifesta parimenti l'esigenza di acquisire chiarimenti analoghi a quelli richiesti in relazione alla lettera a) del comma 1.

---

*quest'ambito, nonché definendo moduli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni e la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari;*"

<sup>2</sup>Art. 2, comma 1, lett. c): "*incentivare ulteriori sistemi di restituzione grafica delle mappe catastali basati sulla sovrapposizione del rilievo areofotogrammetrico all'elaborato catastale e renderne possibile l'accesso al pubblico;*"

Al riguardo, si rappresenta che l'uso di ulteriori sistemi di restituzione grafica, e più propriamente di innovative modalità di aggiornamento della cartografia catastale, potrà avvenire attraverso la collaborazione con altre Amministrazioni già in possesso di metodologie e strumentazioni innovative adeguate agli scopi che la norma si prefigge. A titolo esemplificativo, si richiamano le pregresse collaborazioni fra l'Agenzia del Territorio e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). L'incentivazione potrà essere connessa alla reciproca messa a disposizione delle informazioni in possesso delle diverse Amministrazioni, finalizzata al controllo del territorio secondo i profili di rispettiva competenza, consentendo anche dei conseguenti risparmi di spesa.

Posto quanto sopra, fermo restando che eventuali interventi di "incentivazione" saranno concretamente definibili nell'ambito del decreto legislativo di attuazione, si può ipotizzare che questi saranno di natura ordinamentale-amministrativa e non di natura finanziaria e quindi senza impatti sul bilancio dello Stato.

- Con riferimento all'**art. 2, comma 1, lettera m)**<sup>3</sup>, si chiede di verificare il rapporto fra tale previsione e la normativa vigente.

In proposito, si rammenta che l'attuale normativa (art. 4, comma 5-*quater*, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) prevede che, ai fini IRPEF, l'imponibile sia determinato in misura pari a quella del canone di locazione, ridotto forfetariamente del 35%, se superiore alla corrispondente rendita catastale. Ai fini IMU (prossimamente IUC), l'imponibile è ridotto del 50%. Si tratta in entrambi i casi di agevolazioni fiscali in senso proprio.

La lettera *m)* in questione, invece, è mirata a tener conto della specificità degli immobili di interesse storico e artistico nell'ambito dell'applicazione delle funzioni statistiche che, riferendosi alla generalità degli immobili (in particolare delle abitazioni), non potrebbero rilevare le peculiarità di tali immobili (in termini di maggiori oneri di manutenzione ordinaria e di conservazione, che incidono sul reddito lordo, e di maggiori vincoli per ristrutturazioni e trasformazioni, che possono incidere sui valori di vendita sul mercato). Si tratta non di agevolazioni in senso tecnico, ma di una modalità di "correzione" degli esiti delle funzioni statistiche per tener conto di queste specifiche realtà immobiliari.

---

<sup>3</sup>Art. 2, comma 1, lett. m): "prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera h) e della rendita media ordinaria di cui alla lettera i) del presente comma, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro."

• In merito all'art. 2, comma 3, lettera a)<sup>4</sup>, concernente la ridefinizione delle competenze e del funzionamento delle commissioni censuarie, provinciali e centrale, si chiede di valutare la previsione di un numero massimo di componenti, nonché la necessità di acquisire chiarimenti fra il nuovo criterio direttivo e la normativa vigente.

Sul tema, si rappresenta quanto segue.

L'attuale disciplina delle commissioni censuarie è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (recante norme in materia di perfezionamento e revisione del sistema catastale), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, che agli articoli 16<sup>5</sup> e seguenti, ne regola le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento<sup>6</sup>.

Le Commissioni censuarie provinciali, in particolare, esaminano ed approvano i prospetti delle tariffe d'estimo per i terreni e per le unità immobiliari urbane dei Comuni della propria provincia, a seguito di processi di integrazione ovvero di revisione. Nel solo caso di revisione generale degli estimi, tale approvazione resta condizionata, ai fini della perequazione, alla ratifica da parte della Commissione censuaria centrale.

Le Commissioni censuarie provinciali decidono, inoltre, in via definitiva, sulle controversie tra l'amministrazione del catasto e Comuni in merito alla delimitazione delle microzone ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.

---

<sup>4</sup>Art. 2, comma 3, lett. a) *ridefinire le competenze e il funzionamento delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, anche includendovi la validazione delle funzioni statistiche di cui al comma 1 e introducendo procedure deflative del contenzioso, nonché modificare la loro composizione, anche in funzione delle nuove competenze attribuite, assicurando la presenza in esse di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, di rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina sono fissati d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di professionisti, di tecnici e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria anche indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare, di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa, nonché, per le commissioni censuarie provinciali di Trento e di Bolzano, di rappresentanti delle province autonome di Trento e di Bolzano;*".

<sup>5</sup> In particolare, l'articolo 16 prevede che *"per i lavori di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è coadiuvata dalle commissioni censuarie distrettuali, dalle commissioni censuarie provinciali e dalla commissione censuaria centrale."*. Quanto sopra, in coerenza con quanto già previsto dalla legge n. 153 del 1943 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, il cui articolo 2 qualificava espressamente le Commissioni come organi consultivi della predetta Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

<sup>6</sup> Ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, le Commissioni censuarie provinciali esaminano ed approvano i prospetti delle tariffe d'estimo per i terreni e per le unità immobiliari urbane dei Comuni della propria provincia, a seguito di processi di integrazione ovvero di revisione. Nel solo caso di revisione generale degli estimi, tale approvazione resta condizionata, ai fini della perequazione, alla ratifica da parte della Commissione censuaria centrale. Le Commissioni censuarie provinciali decidono, inoltre, in via definitiva, sulle controversie tra l'amministrazione del catasto e Comuni in merito alla delimitazione delle microzone ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.

La Commissione censuaria centrale, dal canto proprio<sup>7</sup>:

- a) decide sui ricorsi dell'amministrazione del catasto contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni, ai quadri delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli Comuni;
- b) provvede – nel solo caso di revisione generale delle tariffe d'estimo ed al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale – alla ratifica, previa eventuali variazioni, delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni e di quelle relative alle unità immobiliari urbane, già approvate dalle Commissioni censuarie provinciali;
- c) rende il parere propedeutico all'emanazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze con cui si dispone la revisione parziale degli estimi prevista dall'art. 37, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi)<sup>8</sup>;

---

<sup>7</sup> Cfr. art. 32 del D.P.R. n. 650 del 1972: "La commissione censuaria centrale:

a) decide sui ricorsi inoltrati dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e dalle commissioni distrettuali contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni, ai quadri delle categorie classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei ricorsi stessi;

b) provvede - nel solo caso di revisione generale delle tariffe d'estimo ed al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale - alla ratifica, previa eventuali variazioni, delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni e di quelle relative alle unità immobiliari urbane, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei prospetti delle tariffe stesse, che gli uffici sono tenuti a trasmettere dopo la scadenza del termine previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 31, anche se le commissioni provinciali non sono state in grado, per qualsiasi ragione di provvedere;

c) si sostituisce alle commissioni censuarie provinciali, che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo. Le decisioni relative devono essere adottate entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione degli atti;

d) dà parere, a richiesta dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, in ordine alle operazioni catastali regolate dai decreti emessi in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, e per le quali il parere stesso è espressamente previsto;

e) dà parere, a richiesta degli organi competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto;

f) svolge la consulenza tecnica, a richiesta della commissione centrale tributaria, in merito alle vertenze nelle quali l'aspetto catastale assuma rilevanza;

g) dà parere, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.

La commissione censuaria centrale ha, inoltre, facoltà di proporre al Ministro per le finanze:

h) di affidare a singoli componenti l'incarico di eseguire studi ed indagini particolari per l'espletamento dei compiti demandati alla commissione stessa, ivi compresi quelli derivanti da leggi speciali;

i) di dare incarico a professori universitari o di istituti d'istruzione superiore ed a tecnici di specifica competenza di provvedere alla raccolta di elementi economici attinenti al settore agricolo o a quello dell'edilizia e alla conseguente compilazione di analisi estimali concernenti beni rustici o urbani".

<sup>8</sup> Art. 37, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi): "Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacità di reddito delle unità immobiliari e comunque ogni 10 anni. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze

- d) si sostituisce alle Commissioni censuarie provinciali, che non adottano nei termini stabiliti le decisioni di competenza;
- e) svolge le funzioni attribuite da leggi speciali;
- f) svolge funzioni consultive sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, sull'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari, nonché, a richiesta degli organi competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto.

L'art 2, comma 3, lettera a), dell'AS 1058 in esame prevede, invero, una significativa revisione, sia nella composizione che nelle competenze, dei suddetti Organi collegiali.

Sotto il profilo della composizione, si dispone la presenza in esse, oltre che di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate e degli enti locali, la partecipazione di professionisti, di tecnici e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria anche indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare, di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa, nonché, per le commissioni censuarie provinciali di Trento e di Bolzano, di rappresentanti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Per quanto concerne le competenze, si prevede che alle Commissioni sia attribuito anche il compito di validare le funzioni statistiche, oltre ad un loro intervento in procedure deflative del contenzioso.

Sull'opportunità di stabilire un limite massimo al numero dei componenti, si ritiene che questo potrebbe essere un vincolo eccessivo, posto che il decreto legislativo dovrà fornire un quadro più specifico del contenuto e soprattutto delle modalità di svolgimento delle competenze previste dalla norma di delega.

Soltanto in conseguenza di questo quadro il medesimo decreto legislativo potrà definire una adeguata composizione delle Commissioni, tale da renderle idonee a svolgere efficacemente le funzioni assegnate.

• Per quanto attiene l'art. 2, comma 3, lettera b)<sup>9</sup>, si manifesta l'esigenza di appurare se il criterio direttivo ivi recato sia suscettibile di comportare

---

*previo parere della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati."*

<sup>9</sup> Art. 2, comma 3, lett. b): "assicurare la cooperazione tra l'Agenzia delle entrate e i comuni, con particolare riferimento alla raccolta e allo scambio delle informazioni necessarie all'elaborazione dei valori patrimoniali e delle rendite, introducendo piani operativi, concordati tra comuni o gruppi di comuni e l'Agenzia, che prevedano anche modalità e tempi certi di attuazione dei piani medesimi nonché al fine di potenziare e semplificare la possibilità di accesso da parte dei comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e

oneri a carico dei Comuni; inoltre si rileva la potenziale onerosità di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera c).

In generale, si può affermare che la riforma prevista dalla delega fiscale, per la sua portata (riguarda circa 63 milioni di unità immobiliari) non può sicuramente rientrare nello svolgimento dell'attività ordinaria né dell'Agenzia delle Entrate, né dei Comuni, e quindi assorbirà risorse straordinarie tant'è che, come sopra già accennato, la legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), al comma 286, stabilisce espressamente che *“Per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019”*.

- Con riguardo all'art. 2, comma 3, lettera e)<sup>10</sup>, viene segnalato che la disposizione potrebbe determinare una riorganizzazione delle strutture amministrative preposte alle funzioni catastali, in assenza di criteri stringenti tali da garantire l'invarianza degli oneri. Si prospetta pertanto l'esigenza di verificare la compatibilità della disposizione con la clausola di neutralità finanziaria.

Al riguardo, si osserva che il trasferimento di funzioni amministrative catastali ai Comuni, già previsto dalla normativa vigente (cd. “decentramento catastale”), potrebbe effettivamente non garantire l'invarianza degli oneri complessivi, in quanto comporta, tra l'altro, diseconomie di scala derivanti dalla frammentazione delle attività e dei processi.

Alla luce di quanto sopra, la *“definizione di soluzioni sostenibili di ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni catastali, in coerenza con l'attuazione del nuovo catasto”*, prevista dalla lettera in questione, potrebbe condurre ad una auspicabile razionalizzare della normativa sul decentramento che, alla luce degli esiti della riforma del sistema estimativo del Catasto dei fabbricati, garantisca l'unitarietà del sistema catastale nazionale e la qualità della banca dati.

- In merito all'art. 2, comma 3, lettera l)<sup>11</sup>, si segnala l'esigenza che il criterio dell'invarianza di gettito, ivi previsto, sia conciliato con quello

---

*l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale; in assenza dei piani di cui alla presente lettera l'Agenzia delle entrate provvederà a determinare, in via provvisoria, valori e rendite che esplicheranno efficacia sino all'attribuzione definitiva, da parte della stessa Agenzia, con oneri da definire e suddividere adeguatamente;”*.

<sup>10</sup> Art. 2, comma 3, lett. e): *“definire soluzioni sostenibili in materia di ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni catastali, in coerenza con l'attuazione del nuovo catasto;”*.

<sup>11</sup> Art. 2, comma 3, lett. l): *“garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fi-scale, con*

dell'invarianza di oneri; si rappresenta inoltre che il provvedimento sia reso pienamente coerente con il nuovo sistema di tassazione degli immobili delineato dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014).

Gli oneri della riforma trovano copertura nel citato comma 286 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2014 e quindi non rileva la questione concernente la conciliazione tra invarianza del gettito ed invarianza degli eventuali oneri attuativi. In ordine alla piena coerenza tra la legge delega ed il "nuovo sistema di tassazione degli immobili delineato dalla legge n. 147 del 2013", si ritiene, in disparte ogni valutazione sulla opportunità di aggiornare la denominazione dell'imposta comunale, che l'eventuale riformulazione della lettera in questione sia di natura essenzialmente politica.

- Per quanto concerne l'art. 2, comma 3, lettera o)<sup>12</sup> viene osservato che risulta necessario evitare effetti disincentivanti tali per cui i Comuni, nel timore di subire decurtazioni dei trasferimenti erariali, evitino di aggiornare le rendite catastali.

In proposito si rappresenta che, ai sensi del comma 3 lettera b), anche in assenza dei previsti piani operativi, l'Agenzia delle entrate provvederà a determinare, in via provvisoria, valori e rendite che esplicheranno efficacia sino all'attribuzione definitiva, da parte della stessa Agenzia, con oneri da definire e suddividere adeguatamente.

Si è reso necessario introdurre il criterio direttivo di cui alla lettera o) per far fronte ad eventuali modifiche nella distribuzione territoriale dei gettiti.

- Con riferimento all'art. 2, comma 3, lettere p) e q)<sup>13</sup>, si rappresenta che l'attuazione dei relativi criteri direttivi sia condizionata alla congrua copertura finanziaria dei relativi decreti di attuazione.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

---

*particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU), prevedendo anche la tutela dell'unico immobile non di lusso e tenendo conto, nel caso delle detrazioni relative all'IMU, delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e della composizione del nucleo familiare, come rappresentate nell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche alla luce dell'evoluzione cui sarà soggetto il sistema tributario locale fino alla piena attuazione della revisione prevista dal presente articolo;"*

<sup>12</sup> Art. 2, comma 3, lett. o): "prevedere, contestualmente all'efficacia dei nuovi valori ai fini impositivi, l'aggiornamento delle modalità di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale;"

<sup>13</sup> Art. 2, comma 3, lett. p): "prevedere un regime fiscale agevolato che incentivi la messa in sicurezza degli immobili; q) per le unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, prevedere riduzioni del carico fiscale che tengano conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità determinate da tali eventi;"

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e contributi.

IL VICEDIRETTORE-TERRITORIO

(Gabriella Alemanno)

*F.to Gabriella Alemanno*